

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 75, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – L'Oréal/EUIPO - Guinot (MASTER DUO)**(Causa T-182/16)**

(2016/C 222/35)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Guinot SAS (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «MASTER DUO» – Domanda di registrazione n. 11 577 574

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2916/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese le spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'Ufficio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 75, del regolamento n. 207/2009.
-